



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-000476** del **13/12/2016**

OGGETTO

CONTENZIOSO. I.M. c/Provincia di Teramo. Sentenza n. 319/2016 del Tribunale di Teramo. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000. Pagamento differenze retributive.

SEGRETARIO GENERALE

Estensore: Dott. PAPA PASQUALE

Dirigente

Dott. PAPA PASQUALE

Data _____

PROPONENTE:

Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita Si

Ratifica Consiglio No

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____

Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____

Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

IL DIRIGENTE

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato mediante ufficiale giudiziario in data 9.10.2012 (ns. rif. prot. n. 0272463 del 19.10.2012) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 31.10.2013 per la discussione, promosso dalla sig.ra I.M. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli Avv. Cinzia Di Teodoro e Matilde Lapenna del Foro di Teramo ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: *“che l'On.le Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, voglia: 1) in via principale, accertata la nullità ovvero l'invalidità o l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e meglio descritti nella parte in “fatto”, che hanno dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dall'art. 2094 cod. civ., dichiarare che tra le parti suindicate si sia costituito, sin dal luglio 2006 (ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia), un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la categoria C posizione economica I di cui al CCNL – Regioni e Autonomie Locali, con tutte le conseguenze di legge e di contratto; 2) in via subordinata, accertata la nullità ovvero invalidità o l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e meglio descritti nella parte in “fatto”, che hanno dissimulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolato dall'art. 2094 cod. civ., condannare l'Amministrazione Provinciale di Teramo in favore della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso dell'intero rapporto (dal luglio 2006 al giugno 2010), commisurate al trattamento economico previsto dal CCNL – Regioni e Autonomie Locali per la qualifica astrattamente attribuibile alla ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, pari a € 32.613,74 (come da conteggi allegati sub doc. n. 51, o nella diversa misura che dovesse risultare); con interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp att. Cod.Proc.Civ. dalla data odierna sino al soddisfo. 3) condannare l'Amministrazione Provinciale di Teramo alla ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale in favore della ricorrente presso l'ente previdenziale di appartenenza; 4) Con vittoria di spese diritti e onorari di lite”*.

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 354 del 3.12.2012 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“ 1) Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro dalla sig.ra M.I. con ricorso notificato mediante ufficiale giudiziario il 09.10.2012 (ns. rif. prot. n° 0272463 del 19.10.2012). 2) Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo”*;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1964/2012 come sopra promosso dalla sig.ra I.M. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 319/2016 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel detto giudizio R.G. 1964/2012, proposto dal ricorrente, ha stabilito quanto segue, notevolmente riducendo le pretese di controparte: ha così statuito: - *dichiara l'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti nel periodo dal 3.7.2006 al 30.6.2010 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito nel suddetto periodo e quanto la ricorrente avrebbe percepito in base al CCNL Regioni e Autonomie Locali (cat. C), quantificate in € 25.207,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n.*

724; -condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge”.

CONSIDERATO, altresì, che con nota e-mail del 24/05/2016, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Dirigente dell'Area 2 – Risorse Umane copia della suddetta sentenza n. 319/2016;

VISTA la nota prot. n. 0114438 del 7.06.2016 con cui il Settore Avvocatura ha trasmesso al Dirigente dell'Area 2 – Risorse Umane la sentenza citata munita di formula esecutiva;

VISTO l'Atto di precetto notificato a questo Ente in data 25.11.2016 (ns. rif. n. 0223615 del 25.11.2016) con cui la sig.ra I.M. intima alla Provincia di Teramo di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del medesimo atto, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata mobiliare, immobiliare o presso terzi, la somma complessiva di € 34.709,99, comprensiva di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 319/2016 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 32.869,83, di cui € 25.207,68 per differenze retributive, € 2.190,45 per interessi legali ed € 5.471,70 per spese legali, con esclusione dell'importo pari ad € 1.840,16 erroneamente richiesto nell'atto di precetto a titolo di rivalutazione monetaria;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **32.869,83**, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 319/2016.
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del bilancio 2016.

3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 2 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
5. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

PROPOSTA

Oggetto: CONTENZIOSO. I.M. c/Provincia di Teramo. Sentenza n. 319/2016 del Tribunale di Teramo.
Riconoscimento del debito fuori bilancio. Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000. Pagamento
differenze retributive.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 13/12/2016

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolarità contabile: Positivo
Vedi impegno n. 9/1348/1/2016 di € 32.869,83 cap. 3648.

Teramo, li 13/12/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
